

Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione del 24 settembre 2014, n. 183.

- art. 1 modifica al titolo del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 2 modifica all’articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 3 modifica all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 4 modifica all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 5 modifica all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 6 modifica all’articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 7 modifica all’articolo 10 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 8 modifica all’articolo 13 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 9 modifica all’articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014
- art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione del 24 settembre 2014, n. 183 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), è sostituito dal seguente: “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis, e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”.

art. 2 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014, le parole: << di cui all’articolo 18, commi da 1 a 2 bis a) della legge, presentati da associazioni giovanili, anche in rapporto di partenariato tra loro, determinando in particolare : >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all’articolo 18, commi da 1 a 2 bis della legge, determinando in particolare: >>.

art. 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della legge sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3:
a) associazioni giovanili iscritte al registro previsto all'articolo 11 della legge;
b) comuni, singoli o associati, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
c) soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'articolo 24 della legge. >>.

art. 4 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:
<< 1. Sono considerati finanziabili i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che perseguono obiettivi riferiti a una o più finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge. >>.

art. 5 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è abrogata.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 le parole: << Direttore centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore del Servizio >>.

art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:
<< 3. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi dello stesso. >>.

art. 8 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Rendicontazione della spesa)

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa è presentato al Servizio, con le modalità previste dal bando stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43 della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 5/2012, le associazioni giovanili rendicontano solo le spese relative ai contributi di cui al presente regolamento fino al totale del contributo concesso. >>.

art. 9 abrogazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è abrogato.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE